




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2119

Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università,
ricerca e istruzione per una migliore attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza

(Conversione in legge del DL n. 160 del 2024)

N. 283 – 27 novembre 2024



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2119

Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università,
ricerca e istruzione per una migliore attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza

(Conversione in legge del DL n. 160 del 2024)

N. 283 – 27 novembre 2024

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – **✉** bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – **✉** com_bilancio@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 3 -
ARTICOLO 1	- 3 -
MISURE DI CONTRASTO AL LAVORO SOMMERSO	- 3 -
COMMI DA 1 A 3	- 3 -
COMPITI DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL)	- 3 -
COMMA 4	- 5 -
VERIFICHE DA PARTE DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (INL)	- 5 -
COMMI DA 5 A 10	- 6 -
INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ CONTRIBUTIVA (LSAC)	- 6 -
COMMA 11	- 11 -
ACCESSIBILITÀ AL PORTALE NAZIONALE DEL SOMMERSO	- 11 -
ARTICOLO 2	- 12 -
INTERVENTI URGENTI PER FRONTEGGIARE LA CRISI OCCUPAZIONALE DEI LAVORATORI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL SETTORE MODA.....	- 12 -
ARTICOLO 3	- 16 -
MISURE RELATIVE AL FONDO UNICO PER IL PLURALISMO E L'INNOVAZIONE DIGITALE DELL'INFORMAZIONE E DELL'EDITORIA	- 16 -
ARTICOLO 4	- 18 -
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE IN ATTUAZIONE DEL PNRR....	- 18 -
ARTICOLO 5	- 20 -
DISPOSIZIONI URGENTI RIGUARDANTI IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE	- 20 -
ARTICOLO 6	- 21 -
DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ACCELERAZIONE DEGLI INTERVENTI STRATEGICI IN MATERIA DI ALLOGGI E RESIDENZE UNIVERSITARIE AL FINE DEL CONSEGUIMENTO DEL TARGET M4C1-30 DEL PNRR	- 21 -
ARTICOLO 7	- 22 -

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO STRUTTURALE E TECNOLOGICO DEL CAMPUS DEL POLITECNICO DI MILANO.....	- 22 -
ARTICOLO 8.....	- 25 -
PROMOZIONE DELLA INTERNAZIONALIZZAZIONE DEGLI ITS ACADEMY – PIANO MATTEI.....	- 25 -
ARTICOLO 9.....	- 31 -
MODIFICHE ALLA RIFORMA DEL RECLUTAMENTO DEGLI INSEGNANTI TECNICO-PRATICI.....	- 31 -
ARTICOLO 10.....	- 32 -
MISURE URGENTI A FAVORE DEL PERSONALE SCOLASTICO.....	- 32 -
ARTICOLO 11.....	- 34 -
DISPOSIZIONI URGENTI PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI.....	- 34 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2119
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatori per la Commissione di merito:	Cangiano (FDI), per la VII Commissione Tenerini (FI-PPE), per la XI Commissione
Commissioni competenti:	VII (Cultura) e XI (Lavoro)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il testo è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e le altre norme che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Misure di contrasto al lavoro sommerso

Commi da 1 a 3

Compiti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)

Le norme modificano l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2014, relativo alla Rete del lavoro agricolo di qualità, prevedendo che alla cabina di regia che sovrintende alla

predetta Rete prenda parte l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in luogo dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) (comma 1).

L'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 91 del 2014 prevede che la partecipazione alla cabina di regia sia a titolo gratuito e che ai componenti non siano corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. La cabina di regia si avvale per il suo funzionamento delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dall'INPS, che vi provvede, ai sensi del successivo comma 8, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Viene altresì modificato l'articolo 25-*quater*, comma 1, del decreto-legge n. 119 del 2018, in materia di contrasto al fenomeno del caporalato, prevedendo che del Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, faccia parte l'INAIL in luogo dell'ANPAL (comma 2).

Ai sensi dell'articolo 25-*quater*, commi 4 e 5, per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, il Tavolo si avvale del supporto di una segreteria costituita nell'ambito delle ordinarie risorse umane e strumentali della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La partecipazione ai lavori del Tavolo è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità o emolumento comunque denominato, salvo rimborsi per spese di viaggio e di soggiorno.

Infine, viene modificato il comma 863 alla legge n. 208 del 2015, prevedendo che i bandi pubblicati dall'INAIL, relativi all'accesso al Fondo finalizzato al finanziamento degli investimenti per l'acquisizione di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali, caratterizzati da soluzioni innovative per l'ambiente, di cui al precedente comma 862, includano la definizione dei criteri di premialità per le imprese che risultano iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità (comma 3).

La dotazione del suddetto Fondo è di 45 milioni di euro per l'anno 2016 e di 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica**, oltre a descrivere le norme, afferma quanto segue:

- i commi 1 e 2 non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che la partecipazione alla Cabina di regia e al Tavolo operativo è a titolo gratuito, come espressamente previsto dal comma 5 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014 e dal comma 5 dell'articolo 25-*quater* del decreto-legge n. 119 del 2018;

- il comma 3 provvede alla modifica dell'articolo 1 comma 863, della legge n. 208 del 2015, al fine di favorire e incentivare l'adesione delle aziende agricole, che sono in regola con le norme in materia di lavoro, legislazione sociale, imposte sui redditi e sul valore aggiunto, alla Rete del lavoro agricolo di qualità, attraverso la previsione, nei bandi INAIL, di criteri di premialità per le imprese agricole che accedono ai finanziamenti dell'Istituto. La disposizione è di tipo ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono la partecipazione dell'INAIL, in luogo dell'ANPAL, alla Cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2014 e al Tavolo operativo di contrasto al caporalato, di cui all'articolo 25-*quater*, comma 1, del decreto-legge n. 119 del 2018.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, posto che la partecipazione dell'INAIL alla predetta Cabina di regia, come risulta dalla normativa in vigore, è a titolo gratuito.

Analogamente, considerato il carattere ordinamentale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare anche con riferimento alla previsione dei criteri di premialità nella redazione dei bandi per le imprese agricole che intendono accedere ai finanziamenti dell'INAIL a valere sul Fondo finalizzato al finanziamento degli investimenti per l'acquisizione di macchine o trattori agricoli o forestali.

Comma 4

Verifiche da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL)

Le norme sostituiscono il comma 8 all'articolo 29 del decreto-legge n. 19 del 2024, in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, prevedendo che, a seguito del rilascio da parte dell'INL dell'attestato da cui risulta che non emergono violazioni o irregolarità all'esito degli accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale e per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità del medesimo INL, il datore di lavoro sia considerato a basso rischio di irregolarità e il predetto Istituto, nell'orientare la propria attività di vigilanza, possa non procedere a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato l'iscrizione nella Lista, fatte sempre salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le

eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.

A legislazione previgente, i datori di lavoro non erano soggetti per dodici mesi a ulteriori verifiche da parte dell'INL.

L'articolo 29, comma 7, del decreto-legge n. 19 del 2024 prevede che all'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l'INL rilasci un attestato e iscriva, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, e denominato "Lista di conformità INL".

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica**, oltre a descrivere le norme, afferma che la novella in esame è di tipo ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che, a seguito del rilascio dell'attestato da parte dell'INL, da cui risulta che non emergono violazioni o irregolarità all'esito degli accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale e per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità del medesimo INL, il datore di lavoro sia considerato a basso rischio di irregolarità e che il predetto Istituto, nell'orientare la propria attività di vigilanza, possa non procedere a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato l'iscrizione nella citata Lista.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato il carattere ordinamentale della disposizione.

Commi da 5 a 10

Indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC)

Le norme prevedono, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per i soggetti di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017, l'introduzione degli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC), al fine di promuovere il rispetto degli obblighi in materia contributiva (comma 5).

L'articolo 9-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017 ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni. Gli indici, elaborati con una metodologia basata su

analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso a uno specifico regime premiale.

Gli ISAC hanno lo scopo di individuare e prevenire la sottrazione di basi imponibili all'imposizione contributiva e sono elaborati ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 15, del decreto-legge n. 50 del 2017, in analogia a quanto previsto per gli indici di affidabilità fiscale, selezionando due settori economici di prima applicazione tra quelli a maggior rischio di evasione ed elusione contributiva. Le attività di cui al presente comma, salvo quanto disposto dal successivo comma 10, sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 6).

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'INPS e l'INL, entro il 31 dicembre 2025, sono approvati gli ISAC per i primi due settori, nonché sono stabilite le premialità da applicare ai soggetti interessati, i criteri e le modalità per l'aggiornamento periodico degli stessi e le ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti. Con le medesime modalità è stabilita l'estensione graduale degli ISAC ad almeno sei ulteriori settori a rischio di evasione ed elusione contributiva, entro il 31 agosto 2026 (commi 7 e 8). Dalle disposizioni di cui ai commi da 5 a 8 non devono derivare modifiche, rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente, agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali da parte dei soggetti interessati (comma 9).

Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 5 a 9, pari a 414.800 euro per l'anno 2025 e a 1,25 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sugli stanziamenti relativi alla Misura 5 - Componente 2, Investimento 5, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (comma 10).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica**, oltre a descrivere le norme, afferma, per quanto attiene agli oneri, al fine di individuare i costi della disposizione in esame, può risultare utile partire dall'analisi delle rilevazioni *ex post* sui costi degli ISA, considerato che questi ultimi costituiscono il modello a partire dal quale vengono istituiti gli ISAC.

Nella Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, allegata alla NADEF per il 2020, i principali risultati dell'analisi sul funzionamento della nuova metodologia mostrano che nel primo anno di introduzione, gli ISA:

- hanno consentito a una percentuale più elevata di soggetti di accedere al regime premiale (+14,58%, oltre ai soggetti che hanno avuto accesso nel 2018 e che nel 2017 applicavano uno studio di settore che non ne consentiva l'accesso);

- hanno registrato incrementi nel numero di contribuenti totali (+0,18%) e nei ricavi o compensi medi (+ 8,90%) e totali (+ 9,1 %) dichiarati.

La Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2020 evidenzia, inoltre, come, complessivamente, gli ulteriori componenti positivi non annotati nelle scritture contabili e dichiarati per il 2019 dai contribuenti soggetti agli ISA è risultato pari a circa 2,15 miliardi di euro producendo versamenti spontanei, relativi a imposte dirette, IVA e IRAP, per un importo stimato di circa 900 milioni di euro.

In sostanza, i risultati relativi alla prima relazione fanno riferimento al cosiddetto comportamento "in dichiarazione" e quindi a come lo strumento faccia registrare una maggiore *compliance*. La seconda relazione analizza direttamente quanto non annotato nelle scritture contabili ovvero il cosiddetto adeguamento. Le due analisi permettono quindi di evidenziare la forte spinta degli ISA a dichiarare maggiori ricavi/compensi.

Con riferimento al costo di elaborazione ed approvazione degli ISAC, è stato ipotizzato un importo forfettario per ciascun settore pari a 170.000 euro (IVA esclusa), con un costo complessivo forfettario variabile in base al numero e alla scelta dei settori di prima applicazione. Si ipotizza, in via di prima sperimentazione, la scelta di due settori economici a maggiore rischio sommerso, per un costo complessivo, IVA inclusa di 414.800 euro per l'anno 2025 e a 1,25 milioni di euro per l'anno 2026, riferiti a ulteriori 6 settori. Tale importo è stimato sulla base dei costi di elaborazione degli ISA (es. griglia di indicatori, modalità di aggregazione), calcolati sui costi di prototipazione relativi a 88 settori. Si tratta di stime, che potrebbero subire modifiche e integrazioni durante il periodo di sviluppo.

Con lo stanziamento proposto la sperimentazione degli ISAC potrebbe riguardare complessivamente 8 settori con la possibilità, quindi, di intensificare in maniera efficace la lotta al sommerso nei settori produttivi a maggior rischio di evasione ed elusione contributiva. D'altra parte, la stessa esperienza degli ISA in campo fiscale, che costituisce il precedente più recente in materia di indicatori di affidabilità, mostra come si sia proceduto in maniera graduale a una progressiva estensione ai diversi settori produttivi, anche attraverso scelte selettive operate in ciascun anno di imposta.

Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 5 a 9, pari a 414.800 euro per l'anno 2025 e 1,25 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sugli stanziamenti relativi alla Misura M5C2, investimento 5. Al fine di confermare la capienza dello stanziamento, si precisa che i comuni interessati hanno già espresso formale rinuncia al Commissario straordinario ai fondi derivanti dalle economie relative alla misura indicata.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per i soggetti di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1, della legge n. 50 del 2017, ossia per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni ai quali si applicano gli indici di affidabilità fiscale, l'introduzione degli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC). Le attività in oggetto, salvo quelle da cui derivano gli oneri quantificati e coperti dalla presente disposizione, sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto interministeriale, entro il 31 dicembre 2025, sono approvati gli ISAC per i primi due settori e sono stabilite le premialità da applicare ai soggetti interessati, i criteri e le modalità per l'aggiornamento periodico degli stessi e le ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti. Con le medesime modalità è stabilita l'estensione graduale degli ISAC ad almeno sei ulteriori settori a rischio di evasione ed elusione contributiva, entro il 31 agosto 2026.

Per quanto riguarda la quantificazione degli oneri, pari a 414.800 euro per l'anno 2025 e a 1,25 milioni di euro per l'anno 2026, si osserva che la RT, da un lato, ipotizza che l'importo del costo forfettario per un singolo settore sia pari a 170.000 euro (IVA esclusa) - senza peraltro fornire alcun dato a sostegno di tale ipotesi - dall'altro, afferma che le stime potrebbero subire modifiche e integrazioni durante il periodo di sviluppo. Ciò stante, appare necessario che il Governo fornisca elementi di valutazione circa la prudenzialità della quantificazione effettuata dalla relazione tecnica, dal momento che in tale quantificazione non risultano margini disponibili per far fronte a eventuali incrementi di costo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 10 dell'articolo 1 prevede agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi da 5 a 9, pari a 414.800 euro per l'anno 2025 e a 1,25 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sugli stanziamenti relativi alla Misura 5 – Componente 2, Investimento 5, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che la disposizione in commento non si configura alla stregua di una copertura finanziaria in senso proprio, ma si limita a individuare le risorse cui attingere per fare fronte ai suddetti oneri. Tale ricostruzione appare confermata dalla circostanza che la disposizione in esame non è riportata nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, allegato alla relazione tecnica.

Ciò posto, la relazione tecnica afferma che gli stanziamenti incisi presentano la necessaria capienza, precisando in proposito che i comuni interessati hanno già espresso formale rinuncia ai fondi derivanti dalle economie della misura di cui trattasi.

Al riguardo, premesso che sul piano formale, sembrerebbe opportuno riferire gli oneri oggetto di copertura ai commi da 5 a 8, anziché da 5 a 9, del medesimo articolo 1, nonché fare riferimento alla "Missione 5", anziché alla "Misura 5", del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si osserva che l'investimento 5 della Missione 5, Componente 2, del PNRR, relativo ai piani urbani integrati, si articola in una pluralità di interventi, riferiti rispettivamente a progetti generali per la realizzazione dei piani urbani integrati, al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura e alla costituzione del Fondo di fondi della BEI.

Al riguardo, anche alla luce delle indicazioni contenute nella relazione tecnica, che fanno riferimento a una rinuncia alle economie, comunicata al Commissario straordinario, sembrerebbe che la norma faccia riferimento alle risorse destinate all'investimento relativo al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, in considerazione del fatto che l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2024 ha previsto la nomina di un Commissario straordinario al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi relativi a tale investimento.

Ciò premesso, appare nondimeno necessario che il Governo fornisca una conferma in ordine a tale ricostruzione, nonché maggiori elementi di informazione circa le economie delle quali si prevede l'utilizzo e le ragioni che ne hanno determinato la formazione. A tale riguardo, appare altresì utile acquisire una rassicurazione circa il fatto che l'utilizzo delle predette risorse sia coerente rispetto alle finalità cui esse sono destinate nell'ambito del PNRR e, comunque, non

sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli specifici investimenti al cui conseguimento è subordinata l'erogazione delle risorse previste per il nostro Paese dal medesimo Piano.

Comma 11

Accessibilità al Portale nazionale del sommerso

Le norme inseriscono il comma 1-*ter* all'articolo 10 del decreto legislativo n. 124 del 2004, che ha istituito il Portale nazionale del sommerso. La novella prevede che l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) assicuri, con modalità tecniche dallo stesso definite, l'accessibilità al Portale nazionale del sommerso da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, per le finalità di verifica nelle attività di propria competenza, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuati i dati oggetto di condivisione, nonché i soggetti abilitati ad accedere al Portale.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica**, oltre a descrivere le norme, afferma che la novella in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che agli adempimenti ivi previsti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che l'INL assicuri l'accessibilità al Portale nazionale del sommerso da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, per le finalità di verifica nelle attività di propria competenza. Al riguardo, la RT afferma che agli adempimenti previsti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Ciò stante, appare necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che l'INL possa provvedere all'attuazione delle disposizioni in esame attraverso le proprie dotazioni informatiche senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 2

Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore moda

Le norme, in deroga agli articoli 4 e 12 del decreto legislativo n. 148 del 2015 (relativi ai limiti di durata delle prestazioni di integrazione al reddito), e alle disposizioni che disciplinano la durata delle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà bilaterale alternativi per l'Artigianato, di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015¹, prevedono che l'INPS riconosca, per l'anno 2024, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa o correlata, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, per un periodo massimo corrispondente al periodo che decorre dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2024 (comma 1).

Ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto legislativo il trattamento di integrazione salariale ammonta all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale. L'importo del trattamento non può superare l'importo massimo mensile di euro 1.167,91.

L'integrazione salariale in oggetto è erogata direttamente dal datore di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. Il relativo importo è rimborsato dall'INPS al datore di lavoro o da quest'ultimo conguagliato, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015². Il datore di lavoro, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, può richiedere all'INPS il pagamento diretto della prestazione. In quest'ultimo caso il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare i dati necessari per il pagamento diretto entro i termini di cui all'articolo 7, comma 5-*bis*, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015³. Per le prestazioni

¹ L'articolo 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015 prevede che i fondi di solidarietà bilaterale alternativi assicurino un assegno di durata e misura pari all'assegno di integrazione salariale, di cui al successivo articolo 30. Detto assegno di integrazione salariale è di importo almeno pari all'integrazione salariale; la durata è stabilita dai Fondi comunque nel rispetto della durata massima complessiva prevista per il trattamento di integrazione salariale, la cui durata è definita dal precedente articolo 4.

² L'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015 prevede che il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori debbano essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.

³ L'articolo 7, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015 prevede che, in caso di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro sia tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

in oggetto non è dovuta la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015 (comma 3).

L'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015 stabilisce a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale un contributo addizionale, in misura pari a:

- a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.

Il successivo comma 1-*ter* riduce, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'aliquota di cui alla lettera a) dal 9 al 6 per cento e l'aliquota di cui alla lettera b) dal 12 al 9 per cento a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi successivi al termine dell'ultimo periodo di fruizione del trattamento.

Le integrazioni al reddito sono concesse nel limite di spesa di 64,6 milioni di euro per l'anno 2024 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati del monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Detto istituto provvede alle attività di cui alle presenti disposizioni con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici (commi da 4 a 6).

Ai relativi oneri derivanti, pari a 64,6 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (comma 7).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Maggiori spese correnti												
Integrazione al reddito dipendenti settore tessile, abbigliamento e calzature imprese fino a 15 addetti - prestazione	45,7				45,7				45,7			
Integrazione al reddito dipendenti settore tessile, abbigliamento e calzature imprese fino a 15 addetti – contribuzione figurativa	18,9											
Minori spese correnti												
Riduzione Fondo occupazione e formazione	64,6				45,7				45,7			

La **relazione tecnica** richiama il contenuto delle norme e afferma che, per quanto attiene gli oneri, dagli archivi gestionali dell'INPS, per l'anno 2023, risultano circa 124.400 i lavoratori dipendenti da aziende con un numero di dipendenti inferiore o pari a 15 nei settori interessati dalla norma in esame, con una retribuzione media mensile ponderata pari a 1.340,8 euro. Le indicazioni ricevute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali indicano circa 30.000 lavoratori che saranno coinvolti dall'ammortizzatore in deroga proposto dalla norma. L'ipotesi adottata è quella di un numero medio di 8 settimane di CIG in deroga relative al 75% di riduzione dell'orario di lavoro.

Le retribuzioni sono state rivalutate sulla base dei parametri contenuti nel Piano Strutturale di Bilancio deliberato il 27 settembre 2024. Nella tabella seguente è riportato l'onere 2024 derivante dalla disposizione in esame.

Anno	Onere prestazione CIG in deroga	Onere contribuzione figurativa	Onere complessivo
2024	45,7	18,9	64,6

Alla copertura dei relativi oneri pari a 64,6 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, che presenta le necessarie disponibilità.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame riconoscono ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, un'integrazione al reddito, in deroga, con relativa contribuzione figurativa o correlata, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, per un periodo massimo corrispondente al periodo che decorre dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2024. Le integrazioni sono concesse nel limite di spesa di 64,6 milioni di euro per l'anno 2024 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati del monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Detto istituto provvede alle attività di cui alle presenti disposizioni con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici.

Ai relativi oneri, pari a 64,6 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.

La valutazione degli oneri appare coerente con i parametri e i dati riportati nella relazione tecnica, se si ipotizza un trattamento di integrazione salariale pari all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, come previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015. Sull'effettiva applicazione della riduzione all'80%, non riportata esplicitamente nella relazione tecnica, appare comunque utile acquisire una conferma dal Governo. Per i restanti profili non si formulano osservazioni, considerato che l'aliquota contributiva applicata appare in linea con la normativa vigente⁴ e

⁴ Per le prestazioni in oggetto non è dovuta la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015, la quale, correttamente, non è considerata nelle quantificazioni.

che, in ogni caso, è previsto il consueto meccanismo di monitoraggio da parte dell'INPS volto ad evitare il superamento del limite di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 7 dell'articolo 2 provvede agli oneri derivanti dal precedente comma 4, pari a 64,6 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 185 del 2008.

Al riguardo, nel prendere atto delle assicurazioni contenute nella relazione tecnica, a mente della quale il citato Fondo, iscritto sul capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, presenta le necessarie disponibilità, non si formulano osservazioni, considerata altresì la riconducibilità della misura oggetto di copertura alle finalità precipue del Fondo medesimo.

La capienza del Fondo risulta confermata anche da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, da cui emerge che sul richiamato capitolo 2230 è stato accantonato il citato importo di 64,6 milioni di euro per l'anno 2024 e che al momento esso reca, per il medesimo anno 2024, disponibilità residue pari a circa 1,73 miliardi di euro.

ARTICOLO 3

Misure relative al Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria

Normativa previgente. L'articolo 1, comma-6-*bis*, della legge n. 198 del 2016, introdotto dall'articolo 1, comma 315, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024), prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia annualmente stabilita, per una percentuale non superiore al 5 per cento, la quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare a misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell'informazione e dell'editoria.

Le norme sostituiscono il comma 6-*bis* all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, includendo nell'ambito della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri destinata a misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale, da definire annualmente con

DPCM in misura non superiore al 5 per cento, anche il rifinanziamento dei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 498, della legge n. 160 del 2019, relativi all'accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione ha natura ordinamentale in quanto è volta a precisare che, nell'ambito delle misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell'informazione e dell'editoria, sono ricompresi anche i trattamenti di vecchiaia anticipata dei giornalisti di cui all'articolo 1, comma 498, della legge n. 160 del 2019, (legge di bilancio 2020) che, a loro volta, si ricollegano ai trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 416 del 1981. Pertanto, dalla presente disposizione non discendono ulteriori oneri finanziari, trovando gli stessi già copertura a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, come disposto dall'articolo 1, comma 315, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024). La relazione tecnica segnala, infine, come la norma precisi che il rifinanziamento della misura è a decorrere dal presente anno.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l'articolo 1, comma 6-*bis*, della legge n. 198 del 2016, includendo nell'ambito della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri destinata a misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale, da definire annualmente con DPCM in misura non superiore al 5 per cento, anche il rifinanziamento dei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 498, della legge n. 160 del 2019, relativi all'accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale. Al riguardo, non si formulano osservazioni dal momento che la novella prevede l'inserimento di una nuova finalizzazione nell'ambito di risorse già stanziata a legislazione vigente e destinate a spesa.

ARTICOLO 4

Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente in attuazione del PNRR

Normativa previgente. L'articolo 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, prevedeva che, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della medesima legge e fino al 31 dicembre del quattordicesimo anno successivo (31 dicembre 2025), può essere effettuata la chiamata nel ruolo di professore di I e II fascia di professori di II fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso la rispettiva Università, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica utilizzando la specifica procedura di cui al comma 5. Ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della medesima legge, sopra richiamato, la programmazione assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale.

Si evidenzia che il termine recato dal previgente testo dell'articolo 24, comma 6, derivava dal differimento del precedente termine al 31 dicembre 2025⁵ da ultimo operato dall'articolo 6, comma 8-*quinquies* del decreto-legge n. 198 del 2022. Alla disposizione originaria e alle successive disposizioni che hanno differito il suddetto termine, non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

La norma, al fine, tra l'altro, di promuovere le politiche di reclutamento del personale docente universitario in attuazione del PNRR, istituisce, nelle more della revisione della legge n. 240 del 2010, i quadrimestri quarto e quinto nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) 2023-2025, successivi a quelli previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca n. 1796 del 27 ottobre 2023. I lavori riferiti al quinto quadrimestre si concludono entro il 3 novembre 2025. Le commissioni nazionali formate sulla base del decreto direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca n. 1211 del 28 luglio 2023 restano in carica fino al 15 aprile 2026 (comma 1).

Viene, inoltre, modificato l'articolo 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010, al fine di differire dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026⁶ il termine ultimo entro il quale ciascuna Università può procedere, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, alla chiamata nel ruolo di professore universitario (di I e II fascia) di professori di II fascia e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio nel medesimo ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica (comma 2).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

⁵ Termine che risultava indirettamente dal riferimento contenuto nella disposizione di cui trattasi al 31 dicembre del quattordicesimo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 240 del 2010 (29 gennaio 2011).

⁶ Termine che risulta indirettamente dal riferimento ora contenuto nella disposizione di cui trattasi al 31 dicembre del quindicesimo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 240 del 2010 (29 gennaio 2011).

La relazione tecnica riferisce che il comma 1 non determina nuovi o maggiori oneri in quanto si limita ad istituire due ulteriori quadrimestri nell'ambito della tornata ASN 2023-2025, prorogando, *de facto*, il mandato dei componenti delle Commissioni giudicatrici e senza, pertanto, impattare ulteriormente sulla finanza pubblica, formate sulla base del decreto direttoriale n. 1211 del 28 luglio 2023. L'articolo 8 del citato decreto direttoriale dispone infatti che "ai membri delle Commissioni non sono corrisposti compensi, emolumenti o indennità"; quanto ad eventuali oneri da rimborso spese, si precisa che gli stessi trovano copertura negli ordinari stanziamenti di bilancio degli Atenei presso i quali sono costituite le Commissioni. Il comma 2 non dispone nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché la sua attuazione dipende dalle disponibilità economiche dei singoli Atenei, i quali potranno decidere di avvalersi di tale modalità solo se le rispettive risorse saranno disponibili nei relativi bilanci.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma istituisce, nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) 2023-2025, i quadrimestri quarto e quinto, successivi ai tre quadrimestri previsti nell'assetto già vigente in base al relativo bando del 2023. Si dispone che i lavori relativi al quinto quadrimestre debbano concludersi entro il 3 novembre 2025. Le Commissioni nazionali già formate sulla base del decreto direttoriale n. 1211 del 28 luglio 2023 restano in carica fino al 15 aprile 2026 (comma 1). La relazione tecnica riferisce che la norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti la norma stessa, prorogando di fatto il mandato dei componenti delle Commissioni giudicatrici formate sulla base del suddetto decreto direttoriale, risulta finanziariamente neutra, posto che l'articolo 8 del predetto decreto prevede che ai membri delle Commissioni non vengano corrisposti compensi, emolumenti o indennità, mentre per quanto concerne gli eventuali oneri derivanti dai rimborsi di spesa, la relazione tecnica precisa che gli stessi troveranno copertura negli ordinari stanziamenti di bilancio degli Atenei presso i quali sono costituite le Commissioni. In proposito, preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

La disposizione differisce, inoltre, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine ultimo entro il quale ciascuna Università può procedere, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione triennale, alla chiamata nel ruolo di professore universitario (di I e II fascia)

di professori di II fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nel medesimo ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica (comma 2). La relazione tecnica riferisce che l'attuazione della disposizione dipende dalle disponibilità economiche dei singoli Atenei, i quali potranno decidere di avvalersi di tale possibilità solo se le rispettive risorse saranno disponibili nei relativi bilanci. Al riguardo non si formulano osservazioni alla luce di quanto riferito dalla relazione tecnica e considerato che alla disposizione di cui all'articolo 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010 e ai successivi interventi normativi che ne hanno differito i termini applicativi (da ultimo l'articolo 6, comma 8-*quinquies* del decreto legge n. 198 del 2022) non sono ascritti effetti finanziari scontati sui saldi di finanza pubblica.

ARTICOLO 5

Disposizioni urgenti riguardanti il Consiglio universitario nazionale

La norma, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività istituzionali nelle more della riforma del Consiglio universitario nazionale (CUN) di cui alla legge n. 18 del 2006, prevede la proroga, nell'attuale composizione, del CUN sino al 31 luglio 2025; conseguentemente, è, altresì, prorogato, con il medesimo termine, il mandato degli attuali componenti.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, chiarisce che la norma non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica prevedendo la proroga, *de facto*, del mandato degli attuali componenti del CUN.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono la proroga, nell'attuale composizione, del Consiglio universitario nazionale (CUN) sino al 31 luglio 2025; a tal fine, è prorogato, con il medesimo termine, il mandato degli attuali componenti. Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 18 del 2006, alle spese di funzionamento del CUN si fa fronte con gli ordinari stanziamenti a legislazione vigente.

ARTICOLO 6

Disposizioni urgenti per l'accelerazione degli interventi strategici in materia di alloggi e residenze universitarie al fine del conseguimento del target M4C1-30 del PNRR

Normativa vigente. L'articolo 15, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 13 del 2023 dispone che, al fine di destinare i beni immobili dello Stato a residenze e alloggi universitari, la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici⁷ su richiesta delle università statali o degli enti territoriali interessati ovvero degli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, può, senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese, svolgere il ruolo di stazione appaltante dell'intervento nonché provvedere alle attività di progettazione, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La norma modifica l'articolo 15, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 13 del 2023 prevedendo che anche i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata possano essere destinati a residenze e alloggi universitari e che la richiesta sulla destinazione degli immobili di cui al medesimo comma 2-*bis* alle predette finalità possa essere effettuata non solo dai soggetti già previsti a legislazione vigente⁸, ma anche dal Ministero dell'università e della ricerca e dal Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 19 del 2024. Agli interventi di cui al menzionato comma 2-*bis*, come modificato dal presente provvedimento, è esteso il regime semplificato di autorizzazioni urbanistiche ed edilizie introdotto per l'attuazione della riforma del PNRR di cui all'articolo 1-*quater*, commi 2 e 2-*bis*, della legge n. 338 del 2000. Si prevede, infine, mediante l'inserimento del comma 4-*bis* al medesimo articolo 15, che il Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 19 del 2024⁹ possa avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici per le attività di supporto tecnico.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, chiarisce che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli interventi oggetto delle predette previsioni trovano copertura nelle risorse già previste a legislazione vigente per le attività della Struttura per la Progettazione di cui all'articolo 1, comma da 162 a 170, della legge n. 145 del 2018.

⁷ Di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge n. 145 del 2018.

⁸ Si tratta delle università statali, degli enti territoriali interessati e degli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario.

⁹ Si tratta del Commissario straordinario nominato con DPCM ai fini del conseguimento degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame modifica l'articolo 15, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 13 del 2023, prevedendo che anche i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata possano essere destinati a residenze e alloggi universitari e che la richiesta sulla destinazione degli immobili dello Stato di cui al medesimo comma 2-*bis* alle predette finalità possa essere effettuata non solo dai soggetti già previsti a legislazione vigente¹⁰, ma anche dal Ministero dell'università e della ricerca e dal Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 19 del 2024, nominato ai fini del conseguimento degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR.

La norma prevede inoltre che agli interventi di cui al menzionato comma 2-*bis*, come modificato dal presente provvedimento, sia esteso il regime semplificato di autorizzazioni urbanistiche ed edilizie introdotto per l'attuazione della riforma del PNRR e che il predetto Commissario straordinario possa avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici per le attività di supporto tecnico. Al riguardo, premesso che la relazione tecnica non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica, appare comunque necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici possa far fronte alle attività ad essa richieste dal menzionato Commissario straordinario, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 7

Disposizioni urgenti in materia di interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico di Milano

La norma autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare al Politecnico di Milano, per il completamento degli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico «Campus Nord» a Bovisa Milano. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2024-2026,

¹⁰ Si tratta delle università statali, degli enti territoriali interessati e degli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario.

allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'università e della ricerca.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Maggiori spese in conto capitale												
Intervento di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico "Campus Nord" a Bovisa Milano, in attuazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR	5,0	5,0			5,0	5,0			5,0	5,0		
Minori spese in conto capitale												
Riduzione Tabella B-MIUR	5,0	5,0			5,0	5,0			5,0	5,0		

La **relazione tecnica** precisa che, nell'ottica di rendere più attrattivo e strategico il ruolo dell'Italia, sono stati previsti diversi stanziamenti al fine di promuovere gli investimenti nel sistema universitario e della ricerca e di aumentare la produttività e la competitività. In proposito, la RT riferisce che il Ministero ha finanziato diversi interventi nell'ambito del Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, per l'ammodernamento strutturale e tecnologico delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, in attuazione dell'articolo 1, comma 549, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Si rammenta che la legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), al fine di promuovere gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca ha disposto l'istituzione del Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 250 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035, affidando i criteri di riparto e di utilizzazione di tali risorse tra le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca ad un decreto del Ministro dell'Università e della ricerca. La relazione tecnica a corredo della predetta legge precisava che tali interventi risultavano improcrastinabili alla luce degli eventi connessi alla crisi epidemiologica.

La RT afferma, inoltre, che nell'ambito delle predette risorse, il Politecnico di Milano in zona Bovisa ha ottenuto un finanziamento, per un importo complessivo pari a euro

45.271.440¹¹ e che, nel 2022, è stato siglato un protocollo di intesa tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministero dell'università e della ricerca, Regione Lombardia, Comune di Milano, Politecnico di Milano, Ferrovie Nord Milano (FNM), per il completamento del disegno strategico di rigenerazione urbana dell'intera area di Bovisa - Goccia e la finalizzazione dell'intervento di realizzazione del nuovo campus del Politecnico di Milano. Nell'ambito di tali obiettivi, come delineati dal Protocollo di intesa, il Ministero dell'università e della ricerca si è impegnato per l'individuazione di risorse finanziarie di competenza al Politecnico di Milano. Il finanziamento autorizzato dalla norma – conclude la RT – risulta indispensabile per consentire la conclusione delle attività progettuali, l'ultimazione dei lavori e l'insediamento del nuovo Campus, in linea con il *Master plan* e il cronoprogramma di realizzazione dei diversi interventi.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare al Politecnico di Milano, per il completamento degli interventi di ammodernamento del Campus del Politecnico «Campus Nord» a Bovisa Milano.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che l'onere è limitato all'ammontare dello stanziamento previsto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 7 provvede agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del medesimo comma, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell'università e della ricerca.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che l'accantonamento oggetto di riduzione presenta le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge C. 2112-*bis*, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, in corso di esame presso la Camera dei deputati.

¹¹ Decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 794 del 22 giugno 2023.

ARTICOLO 8

Promozione della internazionalizzazione degli ITS Academy – Piano Mattei

Normativa previgente.

L'articolo 11 (sistema di finanziamento) della legge n. 99 del 2022 recante istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, allo scopo di promuovere, consolidare e sviluppare il predetto Sistema, nonché di riequilibrare la relativa offerta formativa a livello territoriale, ha disposto, al comma 1, l'istituzione del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, con una dotazione, pari a 48.355.436 euro annui a decorrere dall'anno 2022. Tale Fondo, come previsto dal successivo comma 2, finanzia prioritariamente:

- a) la realizzazione dei percorsi negli ITS Academy accreditati al fine di incrementarne l'offerta formativa sul territorio nazionale;
- b) le misure per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie;
- c) l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione;
- d) le borse di studio;
- e) le direttrici per il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo dell'offerta formativa e del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.

L'articolo 14 (fase transitoria e attuazione), comma 5-ter, della medesima legge prevedeva che in via straordinaria, esclusivamente per gli anni 2024, 2025 e 2026, le risorse del citato Fondo potevano essere utilizzate per spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni.

La norma prevede misure volte a promuovere l'internazionalizzazione degli ITS *Academy*, anche nell'ambito del "Piano Mattei", apportando talune modifiche alla legge n. 99 del 2022, come segue (comma 1):

- il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore finanzia la realizzazione dei percorsi negli ITS *Academy*, anche attivati all'estero (integrazione all'articolo 11, comma 2);
- è previsto le risorse del Fondo, per gli anni 2024, 2025 e 2026, vengano impiegate non per le spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni ma, più in generale, anche in deroga alle priorità individuate dall'articolo 11, comma 2, nell'utilizzo in via ordinaria del citato Fondo (modifica all'articolo 14, comma 5-ter).

Per la promozione dei processi di internazionalizzazione degli ITS *Academy* nell'ambito del Piano Mattei, si autorizza una spesa pari a 3,1 milioni di euro per l'anno 2024, e per l'ampliamento della offerta formativa il potenziamento delle strutture e dei laboratori, anche presso sedi all'estero, una spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024; ai relativi oneri si provvede, quanto a 3,1 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera p), numero 3)¹², della legge

¹² L'articolo 1 (delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro) della legge n. 123 del 2007, tra i vari criteri direttivi della delega legislativa, indica alla lettera p), numero 3), la promozione e la divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro all'interno dell'attività

n. 123 del 2007, recante misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1¹³, del decreto legislativo n. 59 del 2017 recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione (comma 2).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Maggiori spese in conto capitale												
Promozione dei processi di internazionalizzazione dei ITS Academy nell'ambito del Piano Mattei – potenziamento struttura e laboratori (comma 2)	3,1				3,1				3,1			
Maggiori spese correnti												
Promozione dei processi di internazionalizzazione dei ITS Academy nell'ambito del Piano Mattei – ampliamento dell'offerta formativa (comma 2)	1,0				1,0				1,0			
Minori spese in conto capitale												
Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, c. 2, lett. p), n. 3, della legge n. 123 del 2007 (comma 2)	3,1				3,1				3,1			
Minori spese correnti												
Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 19, c. 1 della legge n. 53 del 2017 (comma 2)	1,0				1,0				1,0			

scolastica e universitaria e nei percorsi di formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e in considerazione dei relativi principi di autonomia didattica e finanziaria.

¹³ L'articolo 19, comma 1, dispone, a copertura degli oneri derivanti dal medesimo decreto legislativo n. 59 del 2017, un'autorizzazione di spesa di 7.009.000 euro per l'anno 2018 e di 13.426.000 euro annui a decorrere dal 2019, che costituiscono limite di spesa complessiva per gli oneri di organizzazione dei concorsi.

La **relazione tecnica**, in relazione al finanziamento da parte del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore della realizzazione dei percorsi negli ITS *Academy*, anche attivati all'estero, afferma il carattere ordinamentale della norma. Quest'ultima, infatti, si limita a specificare uno degli obiettivi prioritari di finanziamento del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, e, pertanto, non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT puntualizza, inoltre, che il riparto delle risorse del Fondo costituisce comunque un limite di spesa e, pertanto, non si determina un incremento del livello di spesa e gli ITS potranno definire, in base alle loro esigenze, a quale delle finalità previste dare priorità di copertura. Con riguardo alla modifica apportata dal comma 1, lettera *b*), relativa alla possibilità di utilizzare le risorse del Fondo anche in deroga alle priorità individuate dall'articolo 11, comma 2, della legge n. 99 del 2022, la RT specifica che la modifica stessa, in un'ottica di massimizzazione ed efficientamento dell'utilizzo delle risorse pubbliche, mira a consentire, esclusivamente per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza, un utilizzo più flessibile delle risorse del Fondo, in virtù della contemporanea assegnazione dei finanziamenti di cui alla misura 1.5 della Missione 4-C1 del PNRR "sviluppo e riforma degli ITS", la quale prevede un investimento complessivo di 1,5 miliardi di euro per gli ITS *Academy*. Per quanto concerne il comma 2, che dispone la destinazione di risorse alla promozione dell'internazionalizzazione degli ITS *Academy* per l'anno 2024, la RT, oltre a ribadire gli oneri derivanti dalla norma, fornisce i dettagli delle corrispondenti coperture:

- quanto a 3,1 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *p*), punto 3, della legge n. 123 del 2007. Le risorse, in conto capitale, nella disponibilità del Ministero dell'istruzione e del merito, sono iscritte sui capitoli di bilancio 8110, piano gestionale 1 (1,4 milioni di euro) e 8785, piano gestionale 1 (1,7 milioni di euro);
- quanto a 1 milione di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017. Le risorse, di parte corrente, nella disponibilità del Ministero dell'istruzione e del merito, sono iscritte sui capitoli di bilancio 2309, piani gestionale 3 e 4.

Pertanto, ciò precisato, la RT conclude che la proposta normativa consente in vista del termine dell'esercizio finanziario 2024, di addivenire alla migliore allocazione delle risorse economiche non ancora impegnate, destinandole ad azioni realizzabili entro l'anno 2024.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, apportando talune modifiche alla legge n. 99 del 2022, prevede misure volte a promuovere l'internazionalizzazione degli ITS *Academy*, anche nell'ambito del "Piano Mattei", quali il

finanziamento di percorsi attivati all'estero mediante il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, nonché la possibilità che le risorse del predetto Fondo, per gli anni 2024, 2025 e 2026, vengano impiegate, anche in deroga alle finalità prioritarie di cui all'articolo 11, comma 2, della predetta legge n. 99 del 2022 (comma 1). Inoltre, viene autorizzata una spesa pari a 3,1 milioni di euro per l'anno 2024, per la promozione dei processi di internazionalizzazione degli ITS *Academy* nell'ambito del Piano Mattei, e una spesa di 1 milione di euro per il medesimo anno 2024, per l'ampliamento della offerta formativa e il potenziamento delle strutture e dei laboratori, anche presso sedi all'estero (comma 2).

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che il comma 1 interviene su risorse già stanziare, consentendone una diversa finalizzazione, mentre il comma 2 determina oneri che risultano oggetto di copertura finanziaria e sono comunque limitati all'ammontare degli stanziamenti previsti.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 8 provvede agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa ivi recate, pari nel complesso a 4,1 milioni di euro per l'anno 2024, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 3,1 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *p*), numero 3), della legge n. 123 del 2007;
- quanto a 1 milione di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017.

In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, si segnala che il comma 7-*bis* dell'articolo 1 della citata legge n. 123 del 2007, recante delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ha stanziato 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 al fine di garantire l'attuazione del principio di delega di cui al menzionato comma 2, lettera *p*), del medesimo articolo 1, volto alla promozione della cultura e delle azioni di prevenzione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Si segnala, pertanto, sul piano della formulazione della disposizione, di prevedere espressamente la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7-*bis*, della legge n. 123 del 2007, che prevede lo stanziamento destinato all'attuazione del principio di delega di cui al menzionato comma 2, lettera *p*), del medesimo articolo 1, posto che il numero 3) della medesima lettera non reca alcuna autorizzazione di spesa.

Ciò premesso, con riferimento alle risorse utilizzate a copertura dalla disposizione in commento, si osserva che la relazione tecnica specifica che oggetto di riduzione sono le somme in conto capitale iscritte, quanto a 1,4 milioni di euro, sul piano gestionale n. 1¹⁴ del capitolo 8110¹⁵, e, quanto a 1,7 milioni di euro, sul piano gestionale n. 1¹⁶ del capitolo 8785¹⁷ dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito.

In proposito, si segnala che, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, a valere sul predetto capitolo 8110, il cui stanziamento iniziale di bilancio è pari ad euro 1.411.080 per l'anno 2024, risulta accantonato l'importo di 1,4 milioni di euro corrispondente a quota parte degli oneri oggetto della voce di copertura in esame, con disponibilità residue per il medesimo anno 2024 pari a 11.080 euro.

Parimenti, dalle informazioni contenute nella banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta che a valere sul capitolo 8785, il cui stanziamento iniziale di bilancio è pari ad euro 5.778.134 per l'anno 2024, risulta accantonato l'importo di 1,7 milioni di euro corrispondente alla rimanente quota parte degli oneri oggetto della voce di copertura in esame, con disponibilità residue per il medesimo anno 2024 pari a 4.078.134 euro.

Tutto ciò considerato, nel prendere atto che - come affermato dalla relazione tecnica - si tratta di risorse non ancora impegnate, di cui si prevede l'utilizzo anche ai fini di una migliore allocazione delle stesse in vista dell'approssimarsi della conclusione dell'esercizio finanziario

¹⁴ Denominato "Fondo da ripartire normativa sull'igiene".

¹⁵ Denominato "Fondo da ripartire a favore delle istituzioni scolastiche per l'attuazione della normativa sull'igiene e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro".

¹⁶ Denominato "Spese per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole (istruzione del secondo ciclo)".

¹⁷ Denominato "Spese per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole (istruzione del secondo ciclo)".

2024, non si formulano osservazioni, tenuto altresì conto del fatto che la riduzione prevista provvede alla copertura finanziaria di oneri in conto capitale.

In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, si rileva che l'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017 reca un'autorizzazione di spesa, pari a 7.009.000 euro per l'anno 2018 e a 13.426.000 euro annui a decorrere dal 2019, destinata all'attuazione del medesimo decreto legislativo, recante il riordino, l'adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, ivi compresi gli oneri per l'organizzazione dei concorsi e i compensi spettanti ai componenti e ai segretari delle commissioni giudicatrici, nonché gli eventuali oneri derivanti dal funzionamento della commissione nazionale di esperti.

Al riguardo, la relazione tecnica specifica che oggetto di riduzione sono le somme di parte corrente iscritte sui piani gestionali n. 3¹⁸ e n. 4¹⁹ del capitolo 2309 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, che, non essendo ancora impegnate e tenuto conto dell'approssimarsi della conclusione dell'esercizio finanziario in corso, possono essere ora destinate a fini di copertura delle presenti disposizioni, anche nell'ottica di pervenire ad una migliore allocazione delle risorse medesime.

Si osserva peraltro che - come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - a valere sul predetto capitolo 2309, il cui stanziamento iniziale di bilancio è pari ad euro 22.064.700 per l'anno 2024, risulta accantonato l'importo di 7,3 milioni di euro. Tale importo equivale alla somma degli oneri indicati dalla disposizione in esame, pari a 1 milione di euro, nonché a quelli oggetto della medesima voce di copertura, ai sensi del successivo articolo 10, comma 1, del presente provvedimento, pari a 6,3 milioni di euro²⁰.

Tutto ciò considerato, non si formulano osservazioni.

¹⁸ Denominato "Spese per le procedure di reclutamento del personale docente di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 59 del 2017".

¹⁹ Denominato "Spese per la copertura degli oneri di organizzazione dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado".

²⁰ In tale quadro, il citato capitolo 2309 reca al momento disponibilità residue per il medesimo anno 2024 pari a 12.765.947 euro.

ARTICOLO 9

Modifiche alla riforma del reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici

Normativa vigente. L'articolo 18-*bis*, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017 prevede che i vincitori del concorso su posto comune, che hanno partecipato senza avere completato il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e integrano i crediti formativi per il completamento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, con oneri a proprio carico. L'assunzione a tempo indeterminato è subordinata al conseguimento dei crediti formativi di cui sopra.

La norma modifica l'articolo 18-*bis*, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017, precisando che anche i vincitori del concorso su posto comune per i posti di insegnante tecnico-pratico, che hanno partecipato con il solo possesso del titolo di studio, sono tenuti, nelle more del contratto a tempo determinato sottoscritto con l'Ufficio scolastico regionale, a conseguire in ogni caso l'abilitazione, mediante il conseguimento dei crediti formativi necessari, e conseguentemente riconoscendo agli stessi l'accesso di diritto ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto della norma e specifica che la stessa ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto anche conto del fatto che gli oneri di partecipazione ai citati percorsi di abilitazione sono posti a carico dei partecipanti.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame chiarisce che anche i vincitori del concorso su posto comune per i posti di insegnante tecnico-pratico, che hanno partecipato con il solo possesso del titolo di studio, sono tenuti, nelle more del contratto a tempo determinato sottoscritto con l'Ufficio scolastico regionale, a conseguire in ogni caso l'abilitazione. Al riguardo, non si formulano osservazioni, posto che, come espressamente previsto dall'articolo 18-*bis*, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017, gli oneri connessi al completamento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, necessario al conseguimento dell'abilitazione, sono a carico dei partecipanti.

ARTICOLO 10

Misure urgenti a favore del personale scolastico

Le norme incrementano il fondo dell'offerta formativa di 13.700.000 euro per l'anno 2024 come incentivo all'impegno connesso al supporto delle azioni previste dal PNRR e alla transizione al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche. Per il medesimo anno 2024, ai relativi oneri si provvede:

- quanto a 7.400.000 euro tramite corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per Piano nazionale per la scuola digitale, di cui all'articolo 1, comma 62, della legge n. 107 del 2015;
- quanto a 6.300.000 euro tramite corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per le procedure di reclutamento del personale docente di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Maggiori spese correnti												
Incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (comma 1)	13,7				13,7				13,7			
Maggiori entrate fiscali e contributive												
Incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa - effetti riflessi (comma 1)					6,6				6,6			
Minori spese correnti												
Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, c. 62, della L. 107/2015-innovazione digitale e didattica laboratoriale (comma 1)	7,4				7,4				7,4			
Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 19, c. 1, del dlgs n.59/2017-spese per le procedure di reclutamento del personale docente (comma 1)	6,3				6,3				6,3			

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto della norma specificando che le risorse poste a copertura sono nella disponibilità del Ministero dell'istruzione e del merito e iscritte rispettivamente sul capitolo di bilancio 4007, piano gestionale 1 (le risorse di cui all'articolo 1, comma 62, della legge n. 107 del 2015) e sul capitolo di bilancio 2309, piani gestionali 3 e 4 (le risorse di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme incrementano il fondo dell'offerta formativa di 13.700.000 euro per l'anno 2024 come incentivo all'impegno connesso al supporto delle azioni previste dal PNRR e alla transizione al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche. La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame, in vista del termine dell'esercizio finanziario 2024, consentono di allocare risorse economiche non ancora impegnate, che sono nella disponibilità del Ministero dell'istruzione e del merito, destinandole ad azioni realizzabili entro l'anno 2024. Tutto ciò considerato, non si hanno osservazioni da formulare.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 10 prevede agli oneri derivanti dall'incremento, in misura pari a 13,7 milioni di euro per l'anno 2024, del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 7,4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge n. 107 del 2015;
- quanto a 6,3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017.

In merito alla **prima modalità di copertura finanziaria**, si rileva che l'autorizzazione di spesa oggetto di riduzione ha stanziato risorse inizialmente pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 destinate all'attuazione, da parte delle istituzioni scolastiche, del Piano nazionale per la scuola digitale.

Al riguardo, la relazione tecnica specifica che si tratta di risorse di parte corrente, iscritte sul piano gestionale n. 1²¹ del capitolo 4007²² dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e che non risultano ancora impegnate. Per queste ragioni, è ora possibile destinarle a fini di copertura delle presenti disposizioni, anche nell'ottica di pervenire ad una migliore allocazione delle risorse stesse, considerata la prossima conclusione dell'esercizio finanziario 2024.

Si osserva peraltro che - come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - a valere sul predetto capitolo 4007, il cui stanziamento iniziale di bilancio è pari ad euro 14.296.888 per l'anno 2024, risulta accantonato l'importo di 7,4 milioni di euro corrispondente agli oneri oggetto della disposizione in esame, residuando disponibilità per il medesimo anno 2024 pari a 5.229.218 euro. Non si formulano, pertanto, osservazioni.

In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, nel rinviare alle considerazioni già svolte in relazione al comma 2 dell'articolo 8, che fa ricorso alla medesima modalità di copertura finanziaria, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 11

Disposizioni urgenti per la fornitura dei libri di testo alle famiglie meno abbienti

Le norme inseriscono il comma 5-*bis* all'articolo 23 del decreto-legge n. 95 del 2012, recante l'autorizzazione di spesa finalizzata agli interventi per la fornitura gratuita dei libri di testo, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 448 del 1998. La novella incrementa detta autorizzazione di spesa, di cui al precedente comma 5, di 4 milioni di euro per l'anno 2024.

L'articolo 23, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2012 prevede un'autorizzazione di spesa di 103 milioni di euro a decorrere dal 2013. Detta autorizzazione di spesa è stata già incrementata nel 2024 di 3 milioni di euro a decorrere dal 2025, dall'articolo 14-*ter*, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, introdotto con un emendamento in sede di conversione del medesimo decreto, che contestualmente, disponeva l'adeguamento al tasso di inflazione programmata dei tetti di spesa relativi all'intera dotazione libraria

²¹ Denominato "Spese per l'innovazione digitale e didattica laboratoriale".

²² Denominato "Spese per l'innovazione digitale e didattica laboratoriale".

necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado. La relazione tecnica di passaggio afferma che l'incremento di tali tetti di spesa non ha alcun impatto sulla finanza pubblica.²³

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Maggiori spese correnti												
Incremento risorse per fornitura libri testo alle famiglie meno abbienti	4,0				4,0				4,0			
Minori spese correnti												
Riduzione Fondo interventi strutturali politica economica	4,0				4,0				4,0			

La **relazione tecnica** si limita a descrivere il contenuto delle norme.

Si ricorda che il Governo, con **Nota** presentata presso la Commissione V della Camera dei deputati²⁴, ha affermato che la previsione introdotta all'articolo 14-*ter*, comma 1, che dispone l'adeguamento dei tetti di spesa per la dotazione libraria annuale della scuola secondaria di I e II grado al tasso di inflazione programmata, non ha alcun impatto sulla finanza pubblica, limitandosi a configurare un meccanismo automatico di adeguamento che non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame incrementano di 4 milioni di euro per l'anno 2024 l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2012, finalizzata alla prosecuzione degli interventi per la fornitura gratuita dei libri di testo²⁵.

Si rammenta che ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 448 del 1998 detta autorizzazione di spesa opera nel limite delle disponibilità, demandando a decreti attuativi l'individuazione delle categorie di aventi diritto.

²³ La determinazione dei tetti di spesa, ai sensi dell'articolo 15 comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, resta definita da un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

²⁴ Seduta di lunedì 15 luglio 2024.

²⁵ Di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 448 del 1998.

In proposito, appare opportuno acquisire elementi informativi relativi ai fattori che hanno determinato la necessità dell'incremento della citata autorizzazione di spesa. Infatti, qualora tale incremento fosse collegato all'adeguamento obbligatorio all'inflazione dei tetti di spesa libraria, previsto dall'articolo 14-*ter*, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, dovrebbe essere chiarito con quali modalità si intenda garantire la congruità della dotazione del fondo per gli anni a decorrere dal 2025.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 11 provvede agli oneri derivanti dalla novella ivi recata, pari a 4,4 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2024. Al riguardo, si rappresenta che, secondo quanto emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, tale Fondo, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, presenta al momento una disponibilità residua per l'anno 2024 pari a euro 43.595.047.

In tale quadro, nel prendere atto della capienza del Fondo, appare comunque necessario che il Governo assicuri che la predetta riduzione non sia suscettibile di comportare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo nell'anno 2024.